



ISTITUTO PER LO STUDIO
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 201 del 19/12/2013)

N° 240 del 24/10/2016

Oggetto: Presa atto conciliazione in sede sindacale	
Struttura Proponente:	S.C. Amministrazione , gestione risorse, Attività tecniche e Supporto alla ricerca
Responsabile del Procedimento	<u>Domenichini Umberto</u>
Estensore:	<u>Domenichini Umberto</u>
ALLEGATI N° 1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Importo di spesa:

Conto Economico:

Eseguibile a norma di Legge dal 08/11/2016

Pubblicato a norma di Legge il 124 OTT. 2016

Inviato al Collegio Sindacale il 24 OTT. 2016

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica , con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139, Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 201 del 19.12.2013.

Visti/a:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni
- la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24/02/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale così come modificata dalle successive Leggi Regionali n. 26/2014 e n. 86/2014;
- la LRT 4 febbraio 2008 n. 3, modificata dalla LRT n.32 del 19.06.2012, in forza della quale ISPO è Ente del SSR, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- la delibera del Direttore Generale n. 292 del 24.12.2015 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Isipo;

Ricordato che :

- la ██████████ in forza al Decreto Ingiuntivo n.592/11 aveva ottenuto l'ingiunzione di pagamento per l'importo di euro 23.645,64 per mancato pagamento dei compensi per l'attività libero – professionale intramuraria svolta nel periodo 01.07.2008-30.11.2009, presso ISPO, del quale la stessa era dipendente in qualità di medico radiologo ;

Dato atto che :

- ISPO con causa di I grado iscritta a n.r.g. 2565/11 venne a promuovere opposizione al decreto ingiuntivo sopra menzionato;

Dato atto che:

- il Tribunale ordinario di Firenze - Sezione del Lavoro con sentenza n. 273/15 del 03.03.15, passata in giudicato nel decidere, sull'opposizione della parte ricorrente (ISPO) al Decreto Ingiuntivo de quo, si venne a pronunciare:
 - accogliendo l'opposizione
 - e condannando la Dott.ssa ██████████ al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.015,00 oltre il 15% per spese generali oltre Iva e Cap come per legge.
- in data 30.10.14 la dott.ssa ██████████, a mezzo dello studio legale, avv. Letizia Salvadori di Firenze, venne a presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze Tentativo di conciliazione per il riconoscimento del demansionamento e/o della dequalificazione subita dalla stessa ██████████ e per il riconoscimento dei conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi , con interessi e rivalutazione monetaria.
- La causa verteva in sostanza su problematiche di mobbing o presunto con risarcimento richiesto di circa euro 368.000,00 per danno economico e 250.000,00 per danno di perdita di chance , ai quali aggiungere il danno psico-fisico da qualificarsi in sede di CTU.

Preso atto che:

- In data 13.05.16, le Parti hanno conciliato in sede sindacale (allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale) in modo da definire ogni e qualunque questione fino ad allora pendente .
- Con l'accordo de quo la ██████████ è venuta a rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa avanzata con il sopra citato di Conciliazione o con tali pretese e con i fatti che ne furono posti a fondamento in qualunque modo o forma ad esso collegata, connessa, conseguente o presupposta. Cosicché tali fatti non sarebbero stati ulteriormente posti a fondamento, diretto o indiretto, di pretese o rivendicazioni di sorta anche diverse da quelle avanzate nel predetto tentativo di conciliazione.
- L'ISPO in base alla conciliazione venne a rinunciare al pagamento delle spese legali di cui alla succitata sentenza n. 273/15 con restituzione alla ██████████, solo quanto pagato dalla stessa sino al 13.05.16.
- con la sottoscrizione della conciliazione le Parti vennero a dichiarare di nulla avere da pretendere reciprocamente a nessun titolo o ragione con riferimento alle questioni oggetto delle clausole e vicende sopra richiamate.

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D.Lgs. 502/92 e ss.mm. e ii.);

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente richiamato:

- 1) Di prendere atto della conciliazione in sede sindacale (allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale) siglato da Ispo e la [REDACTED] in data 13.05.16, con cui le Parti sono venute a definire ogni e qualunque questione fino ad allora pendente e più precisamente con l'accordo de quo :
 - la [REDACTED] è venuta a rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa avanzata con il tentativo di conciliazione presentato alla Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze , con cui la dipendente era venuta a richiedere un risarcimento di circa euro 368.000,00 per danno economico e 250.000,00 per danno di perdita di chance , ai quali aggiungere il danno psico-fisico da qualificarsi in sede di CTU;
 - i fatti che erano stati posti a fondamento in qualunque modo o forma ad esso collegata, connessa, conseguente o presupposta della pretesa risarcitoria, non sarebbero stati ulteriormente posti a fondamento, diretto o indiretto, di pretese o rivendicazioni di sorta anche diverse da quelle avanzate nel predetto tentativo di conciliazione;
 - L'ISPO venne a rinunciare al pagamento delle spese legali di cui alla succitata sentenza n. 273/15 con restituzione alla [REDACTED], solo quanto pagato dalla stessa sino al 13.05.16.
 - le Parti vennero a dichiarare di nulla avere da pretendere reciprocamente a nessun titolo o ragione con riferimento alle questioni oggetto delle clausole e vicende sopra richiamate.
- 2) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e smi e di provvedere all'attivazione delle previste procedure di pubblicazione degli atti.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Riccardo Poli

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Fabrizio Carraro

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Gianni Amunni

ELENCO ALLEGATI

Allegato A Conciliazione in sede sindacale

Pag. n. 5

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.S. Bilancio, Contabilità e investimenti di Ispo

Amunni
Stolzi

CONCILIAZIONE
IN SEDE SINDACALE

Oggi 13 ^{17 AGGIO} aprile 2016 fra

ISPO, Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, (c.f. 94158910482), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* in carica, prof. Gianni Amunni, domiciliato per la carica in Firenze, Via Cosimo il Vecchio n. 2, con l'Avv. Paolo Stolzi (c.f. STLPLA60E13D612G) e per ~~emo del Direttore Sanitario, dott. Riccardo Poi~~, *come ora delegato in altri*

Amunni
Stolzi

dott.ssa [redacted] (C.F. [redacted]), *con l'assistenza*
di Giuseppina Corini, delegata nucleo area CGIL per la CGIL F.P. Firenze
PREMESSO CHE

- la [redacted] è stata assunta dal CSPO (Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica) nel [redacted] in qualità di Dirigente Medico nella specialità di [redacted];
- in applicazione della LRT 03/08, CSPO è stato posto in liquidazione ed è stato istituito ISPO (Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica);
- in relazione al rapporto di lavoro, la [redacted] ha proposto tentativo di Conciliazione ex art. 410 c.p.c. alla Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze, lamentando una persistente opera di demansionamento di CSPO, che avrebbe, inoltre, impedito il libero esplicarsi dell'attività intramoenia;
- nei confronti di ISPO, oltre a ritenere la responsabilità per successione *ex lege*, la [redacted] ne ha ritenuto e sostenuto la responsabilità alla luce di atti e comportamenti, tutti espliciti nel suddetto tentativo di Conciliazione;
- tale atto, sottoscritto oltre che dal medico anche dal suo legale, è stato

Amunni

Amunni
Stolzi

notificato ad ISPO, con le richieste risarcitorie in esso contenute; come da allegato 1 alla presente.

- la [REDACTED] ha, altresì, adito il Tribunale di Firenze – Giudice del Lavoro – con decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 23.645,64, asseritamente dovuta per lo svolgimento di attività intramoenia;
- ISPO si è opposta alla pretesa e, con sentenza n. [REDACTED] passata in giudicato, il Tribunale di Firenze ha rigettato la pretesa del medico, con condanna alle spese processuali della [REDACTED] per € 4.015,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
- la [REDACTED] previo accordo sulla rateizzazione del pagamento, ha iniziato a corrispondere ad ISPO quota parte delle spese legali;
- è intenzione delle parti definire ogni e qualunque questione ad oggi esistente fra le medesime ed alla luce di tale volontà,

SI CONVIENE

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) La [REDACTED] rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa, avanzata con il sopra citato tentativo di Conciliazione (di cui all'allegato 1 al presente atto), o con tali pretese e con i fatti che ne sono posti a fondamento in qualunque modo o forma ad esso collegata, connessa, conseguente o presupposta. Cosicché tali fatti non potranno essere posti a fondamento, diretto o indiretto, di pretese o rivendicazioni di sorta anche diverse da quelle avanzate nel predetto tentativo di conciliazione.
- 3) L' ISPO accetta la rinuncia e, a propria volta, dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa nei confronti della [REDACTED] con riferimento ai fatti ed alle vicende oggetto del tentativo di conciliazione o con esse

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large circular mark at the top, a signature that appears to be 'D. P. M.', and other illegible initials and marks below it.

collegate, connesse, connesse o presupposte.

4) In tale contesto, ISPO rinuncia al pagamento delle spese legali di cui alla succitata sentenza n. [REDACTED], passata in giudicato, con conseguente integrale restituzione alla [REDACTED] di quanto dalla medesima pagato sino a questo momento a tale titolo; entro e non oltre il mese di giugno

5) Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di nulla avere da pretendere reciprocamente a nessun titolo o ragione con riferimento alle questioni oggetto delle clausole e vicende sopra richiamate.

6) L'Avv. Stolzi sottoscrive per rinuncia alla solidarietà passiva.

Stolzi
le
Stolzi
avv.

Messeri
Stolzi
Stolzi

Per FP Egil Firenze
[Signature]

Delega alla firma per la sottoscrizione Accordo Transattivo [REDACTED] – Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di Firenze

Il sottoscritto Prof Gianni Amunni, nato a San Giovanni Valdarno (AR), il 06/08/1954, residente in Firenze, Via Giovanni Caselli n. 7, in qualità di Direttore Generale (nominato con DPGRT n. 201 del 19.12.13) Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di Firenze, Via Cosimo il Vecchio n. 2 Firenze, identificato mediante fotocopia Carta Identità, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale


DELEGA

il Dott. Riccardo Poli nato a Firenze il 09/01/56, residente Via Maragliano, 64, Firenze, C.F. PLORCR56A09D612Z, in qualità di Direttore Sanitario dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di Firenze, Via Cosimo il Vecchio n. 2 Firenze, identificato mediante fotocopia Carta Identità, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, a firmare in Sua vece e per Suo conto, presso dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di Firenze, Via Cosimo il Vecchio n. 2 Firenze, l'accordo transattivo [REDACTED] – Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di Firenze.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, e ss di essere informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

(firma del delegante)



Luogo e data, Firenze